

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Sarsina, Via Laghetti n. 38. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3455 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Sarsina, Via Laghetti n. 38. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/04/2016, acquisita al Prot. Unione 14449 e da Arpa al PGFC/2016/5359 del 14/04/2016, da REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. nella persona di Stefano Versari in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Sarsina, Via Laghetti n. 38, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 06/05/2016 Prot. Unione 19322, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6909, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

**Considerato** che in data 27/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 22356 ed al PGFC/2016/8374;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 7885 del 13/09/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/13480, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *“Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla Sig.ra Satanassi Lucilla in qualità di Legale rappresentante della ditta Rimedia in data 30.03.2016 e del tecnico incaricato inerente l'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis della legge 26.10.1995 n.447, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico.”;*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, acquisite in data 05/07/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F./P.IVA 03365700404)** nella persona del legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Sarsina, Via Laghetti n. 38, per **l'insediamento ove si svolge attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

### **PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 4 a.e.;
- Le lavorazioni agricole consistono nella coltivazione di piante e nella successiva raccolta per l'utilizzo all'interno del laboratorio;
- Il ciclo produttivo all'interno del laboratorio consiste nella sminuzzatura delle erbe e l'immersione delle stesse in damigiane contenenti solventi per la macerazione. Finito il periodo di macerazione le erbe vengono torchiate e l'estratto viene confezionato in bottiglie di vetro per la futura commercializzazione;
- Le acque reflue derivano dalle operazioni di lavaggio delle attrezzature eseguite con detergenti naturali e acqua calda (1 a.e.) e da due servizi igienici annessi all'attività (3 a.e.). Il consumo di acqua per lavaggio è mediamente di circa 50 litri al giorno;
- Le acque reflue, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 250 lt., fossa Imhoff da 5 a.e. e letto assorbente da 20,00 mq;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 01/07/2016 acquisita al PGFC Arpae n. 9851/2016;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti agli atti in data 14/04/2016 al Prot. Arpae PGFC n. 5359/2016 e in data 06/06/2016 al Prot. Arpae PGFC n. 8415/2016;
- Elaborato Grafico relativo allo Schema delle Fognature, in scala 1:2000, 1:500 e 1:100, datata 20/03/2016, a firma del tecnico Geom. Versari Stefano, acquisita agli atti in data 14/04/2016 al Prot. Arpae PGFC n. 5359/2016 (*allegata*).

### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo insediamento</b>	Via Laghetti n. 38 – Loc. Quarto - Sarsina
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali
<b>Classificazione degli scarichi</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	4 a.e.
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Pozzetto degrassatore da 250 lt., fossa Imhoff da 5 a.e. e letto assorbente da 20,00 mq.
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

## **PRESCRIZIONI:**

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Il progetto del letto assorbente è da considerarsi come disegno di massima, pertanto la realizzazione di detto manufatto dovrà essere realizzata in conformità alle linee guida di Arpae, in particolare: la vasca di contenimento dovrà essere a tenuta stagna con il fondo orizzontale a perfetto livello e situato a circa 70-80 cm sotto il livello del suolo. Il bacino dovrà essere riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40/70 o 70/100) per uno spessore di circa 30 cm, sopra il quale verrà posto un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela costituita dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.
- 4) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 5) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verificarsi imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**